



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

MARIA CRISTINA GIANCOLA  
GIULIA IOFRIDA  
LOREDANA NAZZICONE  
LAURA SCALIA  
ANDREA FIDANZIA

Presidente  
Consigliere - Rel.  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere

Oggetto

FAMIGLIA  
DIVORZIO  
ASSEGNO

Ud. 01/04/2019 PU  
Cron. 12024  
R.G.N. 29572/2016

SENTENZA

sul ricorso 29572/2016 proposto da:

*Handwritten signature*

*C.U.*

DP , elettivamente domiciliato in Roma, Viale Jonio n. 359, presso lo studio dell'Avv. Gentili Anna, rappresentato e difeso dagli avvocati Latini Dino e Soligo Manuela, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

**FA** , elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola Di Rienzo n. 149, presso lo studio dell'Avv. Spalma Alessio, rappresentata e difesa dall'Avv. Ortini Guerrino, giusta procura in calce al controricorso;  
-controricorrente -

avverso la sentenza n. 570/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, pubblicata il 11/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/2019 dal Cons. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avv. Ortini, che si è riportato;

#### **FATTI DI CAUSA**

La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 570/2016, pronunciata a seguito di rinvio, per effetto della cassazione (con ordinanza n. 2090/2014 di questa Corte) di pregressa decisione di appello, in un giudizio promosso da **PD** nei confronti di **AF**

, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i due, con le conseguenti statuizioni in termini di mantenimento dei figli e del coniuge, ha, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla **F** , condannato il **D** alla corresponsione alla stessa di un assegno divorzile (non riconosciuto invece in primo grado) di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria.

In particolare, la Corte d'appello, ammessa la documentazione prodotta in sede di riassunzione del giudizio di rinvio in quanto di

formazione successiva, ha rilevato che il matrimonio è durato dal 1976 al 2000 (data dell'omologa della separazione), che i coniugi risultano cointestatari al 50%, a seguito dello scioglimento della comunione, di *«un consistente patrimonio immobiliare fruttifero»*, che i redditi della famiglia, con raggiungimento di *«un apprezzabile benessere economico»*, provenivano dall'attività commerciale esercitata dai coniugi in forma societaria (avendo la **F**, socia, anche lavorato, come amministratore, all'interno della società, percependo un compenso di £ 2.000.000, mensili, cui andavano aggiunti il godimento della casa coniugale e le entrate relative ai canoni del *«compendio immobiliare in comproprietà»* con il coniuge) ed ha affermato che, stante il divario economico tra i due coniugi (non avendo il **D**, che ha intrapreso una nuova convivenza, dalla quale è nato un figlio, offerto prova certa in ordine al *«peggioramento della propria attività imprenditoriale»*), sussistevano i presupposti per la spettanza, in capo alla **F**, di un assegno divorzile, con decorrenza dall'epoca in cui essa aveva smesso di percepire il compenso dalla **A** srl, società messa in liquidazione, quantificato in € 500,00 mensili (inferiore alla domanda), considerato l'apporto dato dalla **F** nel corso della convivenza matrimoniale al raggiungimento dello stato di benessere della famiglia (attraverso l'espletamento di attività lavorativa nell'azienda di famiglia e la cura ed educazione dei figli e delle necessità domestiche della famiglia), l'attuale godimento da parte della stessa della casa familiare, *«la permanenza di una attuale capacità lavorativa...stante l'esperienza specifica nel settore commerciale – profumeria – in cui la **F** ha operato per anni»* e l'attuale percezione da parte della stessa di una pensione INPS.

Avverso la suddetta sentenza, **PD** propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di **AF** (che

resiste con controricorso). Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Con ordinanza interlocutoria del 1°/8/2018, la causa è stata rinviata a N.R. in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione relativa ai presupposti dell'assegno divorzile.

Fissata udienza pubblica, le parti hanno depositato nuovamente memorie.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt.394, 112 e 115 c.p.c., per avere la Corte d'appello proceduto ad un riesame della nuova situazione patrimoniale dei coniugi, senza vagliare alcuni elementi essenziali, limitando l'analisi ai soli elementi che questa Corte, nella pronuncia del 2014, che ha dato luogo al rinvio, aveva individuato, a mero titolo esemplificativo; 2) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., degli artt.5 comma 6 l. 898/1970, 115 c.p.c. e 2697 c.c., non avendo la Corte d'appello proceduto ad un corretto esame della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, vale a dire la mancanza, per la **F**, di mezzi adeguati e l'impossibilità oggettiva della stessa di procurarseli ed avendo la stessa Corte d'appello tratto elementi, per la valutazione dell'*an debeat*, dai criteri stabiliti dalla legge per la quantificazione dell'assegno divorzile; 3) con il terzo motivo, sia la nullità della sentenza, ex art.360 n. 4 c.p.c., per motivazione meramente apparente, avendo la Corte distrettuale trascurato di verificare se la situazione familiare di benessere economico si fosse effettivamente protratta sino all'epoca della pronuncia di divorzio nonché, contraddittoriamente, valutato la messa in liquidazione della società di famiglia come prova del peggioramento delle condizioni



della sola **F** e non anche dell'ex coniuge, sia un vizio di omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di un fatto decisivo, rappresentato da una convenzione del 2006 (documento prodotto, come specificato in memoria, in primo grado e riprodotto in sede di giudizio di rinvio) con la quale i soci **D** e **F** avevano proceduto a regolamentare la situazione della **A** srl, società di cui i coniugi erano soci ed esercitavano la comune attività imprenditoriale, e dell'azienda, attraverso la messa in liquidazione della società e suddividendo l'attività in due rami, assegnati, uno, quello all'ingrosso, al **D**, altro, quello al dettaglio, alla **F**.

2. Questa Corte, con ordinanza n. 290/2014, nell'accogliere il vizio motivazionale dedotto con il ricorso incidentale proposto dalla **F** avverso la pronuncia di rigetto della domanda di assegno divorziale, ha, cassando con rinvio la pregressa decisione della Corte d'appello, affermato che i giudici di appello non avevano *«considerato quali siano le concrete potenzialità lavorative della **F**»*, né avevano *«tenuto in adeguata considerazione la durata del matrimonio e l'apporto che la ricorrente incidentale ha dato alla famiglia e alle attività economiche riferibili ad essa»*.

3. Il primo motivo è infondato, non essendo ravvisabili le violazioni in rito denunciate, avendo la Corte d'appello vagliato i presupposti richiesti dalla normativa per il riconoscimento della sussistenza del diritto all'assegno, non limitandosi, come lamentato, ai soli profili rilevati da questa Corte, nell'ordinanza che ha dato luogo al giudizio di rinvio, definito con la sentenza ora impugnata. Anzi, la Corte territoriale ha operato una valutazione comparativa delle situazioni reddituali dei coniugi, rilevando che le sole dichiarazioni di parte, a fini fiscali, non costituivano un *«dato certo al fine di stabilire la effettiva capacità di produzione di reddito»* e che comunque dalle stesse si

evidenziava un divario a sfavore della **F** ; la Corte ha inoltre vagliato l'apporto della **F** , nel corso della durata, non breve, della convivenza matrimoniale, *«al raggiungimento della situazione di benessere ... e della successiva contrazione dei redditi»*, rilevando che il **D** (il quale ha intrapreso una nuova convivenza, dalla quale è nato un altro figlio) non aveva invece fornito prova certa del peggioramento della propria attività imprenditoriale.

4. Anche la seconda censura è infondata.

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello non abbia vagliato il presupposto del riconoscimento dell'assegno ex art.5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, come modificato dalla legge n. 74 del 1987, costituito dalla inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno e dall'impossibilità dello stesso di procurarseli per ragioni oggettive.

Questa Corte, a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 18287/2018, ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) *«il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in*



*relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto»; 2) «all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate»; 3) «la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi».*

La Corte d'appello ha compiuto una corretta valutazione del presupposto del riconoscimento dell'assegno, dando rilievo all'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine «al divario a sfavore della F », emergente dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi.

Non vi è stata violazione dell'art.5 comma 6 L.div., avendo la Corte d'appello, valutate le risultanze istruttorie, ritenuto che vi fosse un divario delle condizioni economiche dei due coniugi e l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione della F , stante il peggioramento delle condizioni economiche della stessa, conseguente al venir meno del compenso mensile per la carica di amministratore della società messa in liquidazione, a fronte della mancata dimostrazione da parte dell'altro coniuge del peggioramento della situazione reddituale.

5. Infondato è pure il terzo motivo.

Non ricorre il vizio di motivazione meramente apparente o di omessa motivazione su fatto decisivo, avendo la Corte esaurientemente vagliato il materiale probatorio e motivato in modo logico e coerente, dando conto anche dell'intervenuta liquidazione della **A** srl e della permanenza di una attuale capacità lavorativa della **F** nel settore della profumeria.

Questa Corte, a Sezioni Unite, ha di recente chiarito (SS.UU. 22232 del 03/11/2016) che *«la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture»* (nella specie la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione).

Nella fattispecie *de qua*, invero, la Corte d'appello ha espresso, in modo sintetico ma comunque esauritivo, le ragioni giuridiche poste a fondamento della propria decisione, non potendo conseguentemente prospettarsi, sotto tale profilo, alcun vizio comportante la nullità della pronuncia medesima.

Né risulta sussistere il vizio di omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatti storici decisivi.

Occorre premettere che la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge

apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (così, da ultimo, Cass. 4 luglio 2017, n. 16467) e dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 2 agosto 2016, n. 16056; Cass. 21 luglio 2010, n. 17097).

Ora, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la *ratio decidendi* venga a trovarsi priva di fondamento, con la conseguenza che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. 25756/2014; Cass. 19150/2016; Cass. 16812/2018).

Nella specie, la Corte d'appello ha tenuto in considerazione anche la convenzione del 2006, con la quale i coniugi **D-F** avevano suddiviso l'azienda di famiglia, trattandosi di un documento che era stato prodotto con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., in primo grado; la Corte territoriale ha infatti vagliato, in relazione alla situazione reddituale della **F**, il venir meno del reddito personale di £ due milioni proveniente dalla società messa in liquidazione e la capacità lavorativa ancora utilizzabile dalla stessa, «*stante l'esperienza*

*specifica nel settore commerciale – profumeria – in cui la F ha operato per anni».*

6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**


La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omissi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 1° aprile 2019.

Il Consigliere estensore



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia BARONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il..... 07 MAG 2019  
Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia Barone



Il Presidente

